



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 106

Sorpasso

Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la visibilità sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga di uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia iniziato la manovra di sorpasso. Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra e riportarsi in seguito a destra, appena può farlo senza pericolo per chi è stato sorpassato. Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e non accelerare. Nelle strade a tre corsie il sorpasso può effettuarsi solo quando un altro conducente che procede in senso inverso non abbia già impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta. Il sorpasso può essere effettuato a destra quando il conducente che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende voltare a sinistra o quando sia ammessa la circolazione per file parallele. Il sorpasso dei trams si effettua a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta. In tal caso, qualora i trams siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri e non esista un salvagente, il sorpasso è vietato. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; è vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di strada in cui il divieto sia imposto da apposite segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro o il sorpasso di veicoli ferini ai passaggi a livello o ai semafori o per altre cause di interruzione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte sinistra della carreggiata. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei crocevia e dei passaggi a livello senza barriere, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque sorpassa a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa, quando è vietato, un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a lire cinquantamila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è

punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

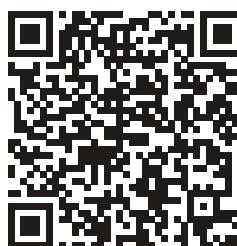
Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-106-sorpasso/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it